



**COMUNE DI NOVIGLIO**  
Città Metropolitana di Milano

**ORDINANZA DEL SINDACO N. 1 DEL 17 MARZO 2021**

**Protocollo n. 1580**

**OGGETTO: CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS “COVID-19” – PRESCRIZIONI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA – DIVIETO DI UTILIZZO DI STRUTTURE SPORTIVE, AREE GIOCO ED ATTREZZATE PER LO SPORT SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.**

**IL SINDACO**

VISTO il Decreto Legge 14 Gennaio 2021, N. 2;

VISTO il Decreto Legge 23 Febbraio 2021, N. 15;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 Marzo 2021 e relativi allegati;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 27 Febbraio 2021;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia N. 714 del 04 Marzo 2021;

RICHIAMATO il Decreto Legge del 13 Marzo 2021, n. 30;

CONSIDERATO che l’attuale riacutizzazione della problematica sanitaria dovuta alla diffusione del virus “COVID-19” ha creato una situazione di particolare apprensione nel territorio Nazionale e Regionale, dovuta anche alla diffusione di varianti del virus che presentano maggiore rapidità di diffusione, anche tra soggetti di giovane età;

CONSIDERATO che tale riacutizzazione della situazione epidemiologica è riscontrata anche a livello locale, nel Comune di NOVIGLIO e limitrofi, dove si registrano un considerevole aumento dei casi positivi;

CONSIDERATO che l’art. 18 del citato D.P.C.M. 02/03/2021, consente lo svolgimento delle sessioni di allenamento, degli eventi sportivi e delle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva;

CONSIDERATO che l'art. 17 del D.P.C.M. del 13 marzo 2021 consente svolgere attività sportiva o motoria all'aperto nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 (due) metri per l'attività sportiva e di almeno 1 (uno) metro per ogni altra attività motoria salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

CONSIDERATO che l'art. 41 del D.P.C.M. del 13 marzo 2021 stabilisce che tutte le attività previste dall'art. 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;

CONSIDERATO che l'art. 41 del citato D.P.C.M DEL 13 marzo 2021 stabilisce che è consentito svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E' altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;

CONSIDERATO che lo svolgimento delle attività sportive di cui sopra, specie nelle strutture al chiuso, possa aumentare il rischio di diffusione del virus pertanto il rispetto dei protocolli emanati dalle organizzazioni competenti, all'interno delle strutture sportive presenti sul territorio comunale, deve obbligatoriamente e puntualmente essere garantito;

RITENUTO opportuno, a tutela della salute pubblica sospendere lo svolgimento di ogni attività sportiva, non riconducibile a quelle previste dall'art. 18 del D.P.C.M del 2 marzo 2021, all'interno delle strutture presenti sul territorio comunale, sia pubbliche che private, nonché delle aree attrezzate per gioco e sport nei parchi pubblici;

RAVVISATA la necessità di emanare, sul territorio comunale, disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del virus COVID 19;

VISTO l'art. 32 della Legge 833/1978;

VISTO D.lgs n. 112 del 31/03/1998;

VISTO l'art. 50 del D.lgs 267/2000;

### **ORDINA**

- Il divieto di utilizzo delle strutture pubbliche e private, delle aree attrezzate per gioco e sport all'interno di parchi e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità.
- Il divieto di utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport all'interno delle aree condominiali e, in ogni caso, in tutte quelle aree dove dette attrezzature sono suscettibili di essere utilizzate da soggetti appartenenti a diversi nuclei familiari, fatta comunque salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità.
- La sospensione dell'attività sportiva, ancorché consentita dalla normativa vigente, (art. 18. Dpcm 2 marzo 2021) vietando l'utilizzo di qualsiasi struttura – pubblica o privata – presente sul territorio comunale a ciò adibita.
- Rimane consentita la sola attività sportiva o attività motoria all'aperto, con divieto di utilizzo delle aree attrezzate a ciò destinate, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività motoria salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
- Le misure indicate nella presente ordinanza si applicano dalla data di pubblicazione della stessa fino al 6 APRILE 2021 compreso e potranno essere prorogate in caso di permanenza delle esigenze in premessa indicate.

### **AVVISA**

Che avverso il presente provvedimento, gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza;

### **DISPONE**

La pubblicazione della presente sull'Albo Pretorio comunale, nonché la divulgazione alla cittadinanza ed agli interessati attraverso la pubblicazione sul sito web comunale ed ogni altro mezzo ritenuto opportuno;

### **DISPONE ALTRESI'**

La trasmissione di copia della presente, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza a:

- Prefettura di Milano;
- Comando Compagnia dei Carabinieri di Abbiategrasso;
- Comando Stazione dei Carabinieri di Binasco;
- Comando della Polizia Locale UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI;

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Noviglio, 17 Marzo 2021

Il Sindaco  
Nadia Verduci

